



Comune di Parma

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Class. 2024.VI/5.100

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO SITO TRA VIA LANFRANCO E VIA GHIRETTI (CUP I97H23001460004 - CUI L00162210348202300034 - IOP STAIVIALATRCGMPEWS) - Procedimento Unico ex art. 53 della L.R. 24/2017: Richiesta adozione atto di competenza ai sensi dell'art. 53 co. 5 L.R. 24/2017.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Richiamate:

la Delibera di Consiglio n. 71 del 20/07/2010 di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), con cui è stata definita la pianificazione di dettaglio inerente il territorio consolidato;

la Delibera di Consiglio n. 53 del 22/07/2019 di approvazione della Variante generale al Piano Strutturale Comunale (PSC 2030), con cui è stata definita la pianificazione di livello strategico;

la Delibera di Consiglio n. 96 del 13/12/2021 di approvazione di specifica variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al Piano Operativo Comunale (POC) e alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) al fine di adeguare i contenuti di tali strumenti alla variante generale al PSC (PSC 2030) assunta, come detto, nel mese di luglio 2019;

la Delibera di Consiglio n. 17 del 31 marzo 2025 di adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG), con la quale si è contestualmente stabilito che, a decorrere dalla data di adozione del Piano stesso e fino alla sua approvazione, è entrato in vigore il regime di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. n. 24/2017;

Dato atto che:

la Disciplina Normativa del Piano Urbanistico Generale, all'art. 1.2.3. - Salvaguardia, ha definito quali interventi non siano da ritenere in contrasto con le previsioni del Piano medesimo, adottato nel periodo che intercorre fra adozione e approvazione e, più precisamente, al comma 4 viene riportato che *"I procedimenti speciali comunque denominati (Art. 53 L.R. 24/2017, PAUR, PdC in deroga, Accordi di Programma, ecc.) presentati prima della data di esecutività della delibera di approvazione del PUG e completi della documentazione necessaria, possono essere approvati e rilasciati secondo le disposizioni previgenti"*;

la sopra citata L.R. 24/2017, inerente la *"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"*, all'art. 53 co. 1 lett. a), rubricato "Procedimento Unico", consente, tra l'altro, l'approvazione di opere pubbliche anche in variante agli strumenti di pianificazione vigenti;

Preso atto che:

l'intervento di cui alla **"Riqualificazione del parcheggio sito tra via Lanfranco e via Ghiretti"** è inserito negli strumenti di programmazione riferiti al triennio 2026 – 2028;

in relazione al predetto intervento si è provveduto ad affidare, a funzionario tecnico interno all'Ente, la predisposizione, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, del Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica (cd. "PFTE");

l'opera in discussione è finalizzata alla riconfigurazione di un parcheggio pubblico, localizzato in Via Ghiretti, laterale di Via Lanfranco, all'interno del quartiere Pablo. L'area risulta di proprietà del Comune di Parma, come cessione delle opere di urbanizzazione del "Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica", comparto di riqualificazione urbanistica di Via Lanfranco.

Detta riconfigurazione è finalizzata all'ampliamento a sud del predetto parcheggio in area formalmente destinata a verde pubblico attrezzato ma mai portata a realizzazione ed attualmente utilizzata in modo improprio senza alcuna regolamentazione viabilistica;

l'intervento sopra descritto risulta non pienamente conforme agli strumenti urbanistici vigenti, occorrendosi in particolare modificare il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC), giusta la necessità di classificare l'area interessata dai lavori da "SUP – Piani urbanistici attuativi ed interventi edilizi diretti previsti dal previgente PRG", art. 1.2.6 a "Parcheggi pubblici e privati", art. 3.2.59;

stante quanto sopra, per l'approvazione del PFTE in discussione si è reso necessario avviare il citato Procedimento Unico ex art. 53 co. 1 lett. a) L.R. 24/2017, tramite l'indizione di apposita Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi degli artt. 14 co. 2 e 14-bis della L. 241/1990;

le determinazioni di competenza adottate dai Soggetti interpellati in sede di Conferenza di Servizi non hanno fatto emergere valutazioni ostative alla realizzazione della citata opera pubblica, esprimendo, al più, alcune prescrizioni da recepirsi in fase realizzativa delle lavorazioni;

Dato atto che, contestualmente all'indizione della Conferenza di Servizi di cui sopra, si è altresì provveduto ad ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e partecipazione, previsti dall'art. 53 della L.R. n. 24 del 2017, in particolare:

- gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, ivi inclusi quelli attinenti alla variante agli strumenti urbanistici comunali, sono stati depositati presso il Settore Opere Pubbliche nonché pubblicati sul sito istituzionale nell'apposita sezione web denominata "Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici", dedicata specificamente ai Procedimenti Unici ex art. 53 L.R. 24/2017;
- l'Avviso di deposito del predetto PFTE è stato pubblicato, per 60 giorni, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.) n. 274 del 05/11/2025, Periodico Parte Seconda;
- il succitato Avviso è stato altresì pubblicato, sempre per 60 giorni, sull'Albo Pretorio online del Comune di Parma;

Preso atto che, decorso il predetto termine di 60 giorni non sono pervenute osservazioni;

Visto il Decreto n. 8 del 06/02/2026, a cui si rimanda, con cui, in relazione all'opera pubblica in discussione, il Presidente della Provincia di Parma, tra l'altro, ha ritenuto:

- che non sussistono le condizioni per sottoporre il progetto in oggetto a valutazione ambientale (VAS/VALSAT), nel rispetto delle prescrizioni richiamate;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, parere favorevole sulla variante urbanistica al RUE e al POC vigenti del Comune di Parma, nel rispetto delle prescrizioni richiamate;
- di dare atto che la proposta di variante di cui all'intervento in oggetto risulta coerente con le strategie del PUG e comporterà modifica della Tav. D1 della Disciplina del PUG;

Visto altresì il parere, reso nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria, indetta come sopra, dalla S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio, in atti al Prot. Gen. n. 5656 del 12/01/2026, che ha attestato il recepimento, da parte degli allegati di progetto, delle prescrizioni a suo tempo espresse;

Richiamato l'art. 53, comma 5, della L.R. n. 24/2017, secondo cui *"L'espressione della posizione definitiva*

degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari (...);

PROPONE

al Consiglio Comunale, alla luce di tutto quanto sopra e ritenuto che sussistano le condizioni ed i presupposti di legge, l'adozione del provvedimento di competenza, ai sensi dall'art. 53, comma 5, della L.R. n. 24/2017.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Ing. Michele Gadaleta)